

10177
Si certifica che il presente atto è stato
pubblicato nella Sede Comunale
da 25-02-17 18-03-17 per 15

COPIA CONFORME



Carlo Anfuso

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

25 FEB. 2017

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 22/02/2017

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2017/2019.

L'anno 2017 addì 22 del mese di **Febbraio** alle ore **18.25**, nella Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presenza
DE-GIULI PRIMO PAOLO	Sindaco	SI
POSSI MARIA LUISA	Vicesindaco	SI
MARINI IVAN	Consigliere_Ass	NO
BERTOLAZZI GIOVANNI	Consigliere_Ass	SI
PASSOLUNGO CANDIDA	Consigliere_Ass	SI

Assiste il Segretario Comunale, TODARO FABIO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La Giunta Comunale

Premesso che:

- l'articolo 91, comma 1, 2cpv del TUEL stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui la legge 12 marzo 1999, n. 68 finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*.

Richiamato l'art.6 del D.Lgs 165/2001 che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

Rilevato che l'art.33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art.16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dal 01.01.2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzione o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Rilevato che è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero;

Ritenuto, pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di confermare l'attuale dotazione organica dell'Ente approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 17/02/2017, dando atto che al momento risultano vacanti un posto di cat. C di Istruttore di Vigilanza, un posto di Operatore tecnico cat. A a 20 ore settimanali e n. 1 posto cat. B1 di Collaboratore Amministrativo presso il Settore Gestione del territorio;

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni del triennio 2017-2019 e in particolare:

- art.1, comma 219, della L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto, fino all'adozione dei decreti legislativi attuativi della L. n.124/2015 (Legge delega in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni), nonché dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 e s.m.i. (conclusione delle procedure di riassorbimento personale in esubero degli enti di area vasta), che i posti di qualifica dirigenziale vacanti al 15/10/2015 siano resi indisponibili e, pertanto, non possano essere in alcun modo coperti, fatti salvi i contratti a tempo determinato in corso;
- art. 1, comma 221, della L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le Regioni e gli Enti Locali debbano provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;
- art.1, comma 228, della L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, della legge n.114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità del 2015, possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; la possibilità di

ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n.90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;

- art. 16, comma 1-bis, del D.L. n.113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n.160/2016, il quale ha previsto, a favore dei Comuni con popolazione da 1.001 a 10.000 abitanti, l'innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente dal 25% al 75% della spesa dei cessati nell'anno precedente, valevoli per gli anni 2017-2018, a condizione che il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 263, comma 2, del D. Lgs: n.267/2000; anche in questo caso, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n.90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;
- art. 1, comma 479, della Legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di Bilancio 2017) , in richiamo alla disciplina derogatoria rispetto al D.L. n.90/2014 in materia di facoltà assunzionali, valevole per il triennio 2016/2018, prevista dall'art. 1, comma 228 della Legge n.208/2016 (Legge di Stabilità 2016), disciplina che a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente, nei Comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466 della Legge di Bilancio 2017, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, la percentuale del 25%, stabilita al primo periodo del comma 228, art.1, L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), è innalzata al 75% , qualora il rapporto dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministero dell'Interno di cui all'art.263, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, da ultimo, con il D.M. 24 luglio 2014;
- per gli anni 2017 e 2018 è disapplicato il comma 5-quater, art. 3, del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.114/2014, cpn il quale è previsto un ampliamento delle facoltà assunzionali per gli enti nei quali il rapporto tra la spesa di personale e le spese correnti è inferiore o uguale al 25%;
- art. 17 del D.L. n.113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n.160/2016, il quale ha introdotto una disciplina particolare e derogatoria per le assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo e scolastico (nuovi commi 228-bis, 228-ter,228-quater e 228-quinques, art. 1, L. n.208/2015), al fine di garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli Enti Locali;
- art. 3, comma 5, del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n.114/2014, il quale prevede che per l'anno 2019 sarà possibile effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato utilizzando il 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente;
- art. 1, comma 475, lett. e) della legge n.232/2016 (Legge di Bilancio 2017), laddove, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, della L. n.243/2012, confermando quindi il previgente sistema sanzionatorio, viene previsto che, in caso di mancato conseguimento del saldo di bilancio 2017, nell'anno successivo a quello di adempienza , gli enti locali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, vietando, finanche i contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione;
- art. 1, comma 475, lett. e) della legge n.232/2016 (Legge di Bilancio 2017), ult. Parte, in cui è introdotta la possibilità di assumere comunque personale a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2017, per garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale, nel rispetto del vincolo di spesa per il lavoro flessibile du cui all'art. 9, comma 28, del D.L n.78/2010 e s.m.i.;

Considerato che nell'anno 2016 non si sono verificate cessazioni di personale dipendente a tempo indeterminato, mentre si prevede interverranno nel 2017 in ragione di n. 1 cessazione e di n. 2 nel 2018;

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2017 - 2018 - 2019, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento;

Richiamata la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico – Servizio per le assunzioni e la mobilità DFP 0067545 P-4.17.1.7.4 del 19.12.2016, in materia di ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali per tutte le categorie di personale e per gli enti locali che insistono sul territorio delle Regioni interessate;

Dato atto che la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la misura percentuale predefinita, costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n.114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile E' altresì consentito l'utilizzo dei resti ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n.28/2015);

Rilevato che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2017 detiene residui inutilizzati delle facoltà assunzionali relativi agli anni 2014 – 2015;

Rilevato che, al fine di ottemperare alle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, l'Ente è tenuto all'assunzione di un altro lavoratore ai fini della copertura della quota d'obbligo, in deroga ai vigenti divieti di nuove assunzioni, anche nel caso di situazione di soprannumerarietà, come previsto dall'art. 7, comma 6, del D.L. n.101/2013, convertito in Legge n.125/2013;

Richiamata la nota circolare della Funzione Pubblica n.46078 del 18 ottobre 2010, aggiornata da nota circolare n.11786 del 22 febbraio 2011, in cui è precisato che le assunzioni di categorie protette nel solo limite della copertura della quota d'obbligo non rientrano nei vincoli e limitazioni del turn over, evidenziando al contempo che le cessazioni di personale appartenente alle categorie protette non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse utili per le nuove assunzioni, in sostanza le dinamiche inerenti a questa categoria di soggetti vanno neutralizzate tanto in uscita quanto in entrata;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge 27/12/2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

Verificati inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011 – 2013;
- il Responsabile del settore Finanziario Gestione Entrate ha accertato il raggiungimento degli obiettivi programmatici del Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 ed ha inviato nei termini prescritti la relativa certificazione;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art.48, comma 1, D.Lgs. n.198/2006) con deliberazione di Giunta Comunale adottata in data odierna;

Considerato, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e non si trova nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ex art. 242 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i e che con l'approvazione del rendiconto della gestione 2015 e, quindi, con la rilevazione di risultati conseguiti nell'annullità 2015, l'attuale incidenza delle spese di personale è attestata al 26,34%;

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Richiamato l'art.15, comma 5, del CCNL 01/04/1999, il quale prevede che nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., gli Enti valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività per le finalità ivi previste e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

Richiamato, altresì, il C.C.N.L. vigente per il Comparto Regioni – Autonomie Locali;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 06.04.2009;

Visto il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019, contemplante la previsione nell'annualità 2017 dell'assunzione a tempo pieno e indeterminato

- della **figura di n. 2 Agenti di Polizia Municipale, categoria C** – contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, anche mediante accesso alle graduatorie finali di procedure selettive pubbliche espletate da comuni limitrofi previa stipula di idonea convenzione.
- di **n. 1 Collaboratore Amministrativo, categoria B** legge 68/99 per la copertura della quota d'obbligo legge n. 68/99.

Anno 2018: nessuna previsione.

Anno 2019: nessuna previsione.

Ritenuto, pertanto, approvare la Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019;

Dato atto che il presente provvedimento è oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti;

Visti gli allegati pareri dei Responsabili di Settore competenti;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano,

Delibera

1. di dare atto che a seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
2. di confermare la dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.247 del 30.12.2015;
3. di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 ed il piano occupazione 2017 nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, che viene allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, quale atto allegato al Documento Unico di Programmazione, in premessa esplicitati, le seguenti assunzioni:

Anno 2017:

- **n. 2 Agenti di Polizia Municipale, categoria C** – contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, anche mediante accesso alle graduatorie finali di procedure selettive pubbliche espletate da comuni limitrofi previa stipula di idonea convenzione.
- **di n. 1 Collaboratore Amministrativo, categoria B** – contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, **mediante selezione pubblica** per la copertura della quota d'obbligo legge n. 68/99.

Anno 2018: nessuna previsione

Anno 2019: nessuna previsione

4. di dare atto che la programmazione delle assunzioni è comprensiva delle unità di cui alla legge n.68/99;
5. di rispettare gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
6. di dare atto che l'attuale articolazione strutturale organizzativa è rappresentata nell'organigramma, approvato in ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n.229 del 23.11.2015, nel quale sono rappresentati i settori e la loro articolazione interna.
7. di prevedere che, tenuto conto delle capacità di bilancio, del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio e di contenimento della spesa di personale, nonché dei vincoli sul trattamento economico accessorio complessivo del personale introdotti dall'art. 1, comma 236, della Legge di Stabilità 2016, nell'ambito delle risorse aggiuntive al fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017, non vengano destinate risorse per le finalità di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL 1/04/1999 e per gli effetti non correlati ad aumenti della dotazione organica;
8. Di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso alle OO.SS.;
9. Di dichiarare la presente deliberazione, a voti unanimi, immediatamente eseguibile.

Proposta n. 15

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2017/2019.

Ufficio proponente (Segreteria)
Parere favorevole.

Motta Visconti,

Il Responsabile del Settore Segreteria - Affari
Generali - Cimitero



Angela Misino

Ragioneria
Parere favorevole.

Motta Visconti,

Il Responsabile del Settore Finanziario
Marina Carrabba

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL SINDACO
F.to DE-GIULI PRIMO PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TODARO FABIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 25 FEB, 2017 come
prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. 8 in data 25 FEB, 2017 ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Motta Visconti, 25 FEB, 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TODARO FABIO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

Motta Visconti,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TODARO FABIO

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge
445/2000.

Motta Visconti, 25 FEB, 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
TODARO FABIO

[Handwritten signature of Todaro Fabio]

